

## **La Legislazione dell'anno 2016 relativa alle funzioni della Corte dei conti: controllo, giurisdizione e consultiva**

Diverse sono le norme adottate dal legislatore nazionale, nel corso del 2016, che hanno inciso sulle attribuzioni di controllo, giurisdizionali e consultive intestate alla Corte dei conti.

Norme relative alle funzioni di controllo.

L'art. 9, commi 1-sexies, del d.l. n. 113 del 24 giugno 2016, inserito dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, in caso di approvazione preventiva del rendiconto oltre il 30 aprile da parte della Giunta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevede l'applicazione delle misure stabilite dal comma 1 *quinquies*, ossia il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

Tale sanzione, inserita per consentire la parificazione da parte delle Sezioni Regionali di controllo, non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.

Il successivo comma 1-septies, anche questo inserito dalla citata legge di conversione, stabilisce che, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la sanzione di cui sopra si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.

Per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità, si segnala l'art.33 del d.l. n. 180 del 17 ottobre 2016 (convertito in legge dall'art.1, comma 1, della legge

n. 229 del 15 dicembre 2016), che, nell'ambito delle misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, estende la predetta tipologia di controllo ai provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario. La competenza è demandata alla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei conti e i termini sono dimezzati.

L'art.18, comma 7, del d.l. n. 237 del 23 dicembre 2016, convertito nella legge n. 15 del 17 febbraio 2017, prevede il controllo preventivo di legittimità anche per i decreti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Il secondo comma riguarda i decreti del Ministero Economia e Finanze, con i quali è disposta l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in ordine a misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, ritenute dalla Commissione Europea compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Il terzo comma concerne, invece, i decreti dello stesso Ministero Economia e Finanze relativi all'eventuale aumento del capitale dell'emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero.

In attuazione della legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 (art.1, comma 1, lettera m), l'art.162, comma 5, del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che la Corte dei conti, attraverso specifico ufficio, esercita il controllo preventivo sulla legittimità dei contratti secretati e sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione (tale Ufficio è stato istituito con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/Del/2016 del 08 giugno 2016).

L'art.14, comma 1, del d.lgs n. 218 del 25 novembre 2016, invece, elimina il controllo preventivo di legittimità sugli atti e i contratti di cui all'art.7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 (incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio).

Il successivo comma 2 assoggetta i suddetti enti al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Nell'ambito del processo di riforma del bilancio dello Stato, l'art 25 bis, comma 8, introdotto dall'art.2, comma 2, del d.lgs n. 90 del 12 maggio 2016 all'art. 25 della legge n. 196/2009, nel regolare la graduale introduzione delle azioni, quali unità elementari del bilancio dello Stato, prevede una relazione annuale da parte del Ministero Economia e Finanze dopo aver sentito la Corte dei conti.

Si segnala, poi, l'art.27 del d.lgs n. 97 del 26 giugno 2016, che, nel modificare l'art. 31 del d.lgs n. 33/2013, prevede la pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di tutti i rilievi, sebbene non recepiti, della Corte dei conti inerenti all'attività e all'organizzazione delle stesse amministrazioni.

L'art. 7 del d.lgs n. 169/2016, nel modificare l'art.6 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, stabilisce che il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Altre disposizioni rilevanti sono state introdotte dal d.lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; al riguardo si evidenzia che è in via di definizione l'iter per l'adozione di un decreto correttivo, in seguito alle criticità sollevate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, che, a seguito di ricorso depositato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità di una serie di norme della Legge n. 124 del 2015, c.d. "Madia").

L'art. 5, comma 3, prevede che l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato dall'amministrazione, a fini conoscitivi, anche alla Corte dei conti.

Il successivo comma 4 stabilisce che per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre

istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Nell'ambito dell'analisi dell'assetto delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 23, sono resi disponibili alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti sia eventuali comunicazioni di amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione, sia i piani di razionalizzazione, soppressione o fusione e le relazioni sull'attuazione degli stessi piani.

Il successivo art. 24, poi, per quanto concerne il processo di revisione straordinaria delle partecipazioni, al fine dell'eventuale dismissione di quelle che non rispettano i requisiti dettati dallo stesso testo unico, prevede apposita comunicazione dell'esito di tale ricognizione anche alla competente Sezione della Corte dei conti.

Infine, si segnala il comma 5 dell'art. 14, che, in tema di trasferimenti straordinari a favore di società che per tre esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio, prevede uno specifico piano di risanamento da comunicare alla Sezione della Corte dei conti.

\* \* \*

Altre disposizioni, oltre il nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs n. 174 del 2016), riguardano la funzione giurisdizionale.

L'art.1, comma 481, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, stabilisce che, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, qualora accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 (regole per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica) è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti

elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

L'art. 213, comma 6, del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora accerti che dall'esecuzione dei contratti pubblici derivi un danno erariale, trasmette i relativi atti e rilievi anche alla Procura Generale della Corte dei conti.

Si segnala, poi, l'art. 6 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che - nel regolare la definizione agevolata in ordine ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (comma 1), precisa al comma 10 che i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti sono esclusi dalla stessa definizione agevolata.

Nell'ambito delle misure introdotte in materia di responsabilità disciplinare, il comma 3 quater dell'art. 1 del d.lgs n. 116 del 20 giugno 2016 stabilisce che, in caso di fattispecie per le quali il precedente comma 3 bis prevede l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti deve essere effettuata entro 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento e l'azione di responsabilità è esercitata entro i centoventi giorni successivi alla denuncia. Infine, l'eventuale condanna del dipendente non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Altra disposizione che incide sulle attribuzioni giurisdizionali è contenuta nel citato testo unico sulle partecipazioni: infatti, l'art. 20, comma 7, stabilisce che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 (disposizioni già segnalate nell'ambito del controllo) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Per ultimo, in ordine alla funzione consultiva, l'art. 10 bis del d.l. n. 113 del 24 giugno 2016, inserito dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali, aggiungendo un'ulteriore periodo all'art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003, prevede che le richieste di parere possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata.

## **Le sentenze della Corte Costituzionale nell'anno 2016 in tema di autonomia finanziaria, equilibrio di bilancio, armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica.**

1) **Sentenza n. 3:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Siciliana dell'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013, in combinato disposto con il comma 590 dello stesso articolo, con riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e all'art. 2, primo comma, del DPR n. 1074/1965 (proroga per gli anni 2014-2016 del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138/2011, con riserva all'erario delle relative entrate a copertura degli oneri del debito pubblico e nel rispetto dei criteri introdotti dal fiscal compact).

La sentenza afferma che nella specie ricorrono tutti i presupposti dettati dal citato art. 36 dello statuto:

- a) natura tributaria dell'entrata;
- b) novità dell'entrata;
- c) destinazione del gettito a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, esigenze specificate nelle relative leggi.

2) **Sentenza n. 10:** illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, della legge n. 1/2014, artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge n. 2/2014, art. 1 della legge n. 19/2014 della Regione Piemonte per violazione degli articoli 3, 97, 117 e 199 Cost, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge regionale n. 34/1998.

La riduzione radicale della dotazione finanziaria, ove non accompagnata da una riorganizzazione dei servizi, integra una violazione dell'autonomia finanziaria.

La stessa riduzione sproporzionata è in contrasto con l'art.3 Cost sotto un duplice profilo: infatti, per un verso, viola il principio di proporzionalità, per un altro,

il mancato finanziamento dei servizi collide con il canone di eguaglianza sostanziale, così pregiudicando la continuità degli stessi servizi.

**3) Sentenza n. 40:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art.43 dello statuto siciliano dei commi 1 e 2 dell'art.46 del d.l. n.66/2014 (sulle modalità di partecipazione della Regione Siciliana alla riduzione del complesso delle spese finali).

La sentenza afferma che di regola il coordinamento della finanza pubblica rispetto agli enti ad autonomia differenziata presuppone lo strumento dell'accordo, tuttavia tale *modus operandi* può essere disatteso in presenza di specifiche disposizioni statali, stante la non previsione della regola pattizia né dallo statuto né dalle relative norme di attuazione.

**4) Sentenza n. 43:** dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto e dalla provincia Autonoma di Trento dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter (limiti alla spesa per incarichi di consulenza e ricerca e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa) per contrasto con gli articoli 3, 97, 117, terzo comma, 119 Cost..

La sentenza afferma che le citate disposizioni non violano l'autonomia finanziaria regionale, potendo le regioni rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente e, quindi, lasciando agli stessi enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

**5) Sentenza n. 65:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Veneto dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7 del d.l. n.66/2014 (misura di partecipazione delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica) per contrasto con gli articoli 3, 117, commi terzo e quarto, 119, commi terzo e quinto, e 120 Cost..

La Consulta afferma che le misure di riduzione della spesa corrente rientrano nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in quanto il contenimento del tasso di crescita della stessa spesa corrente costituisce uno dei principali strumenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

**6) Sentenza n. 127:** dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Siciliana dell'art. 1, commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge n. 190/2014 (ulteriore concorso agli oneri della finanza pubblica generale attraverso accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, nelle more di attuazione della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42/2009).

La Regione ricorrente ha introdotto due distinti profili di illegittimità costituzionale:

a) l'accantonamento integra una vera e propria riserva a favore dello Stato, effettuata in assenza delle condizioni dettate dagli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano;

b) l'accantonamento viola l'autonomia finanziaria, impedendo l'esercizio delle funzioni demandate alla Regione, in contrasto con l'art. 43 dello statuto e con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119 Cost..

In ordine alla prima censura, la Consulta afferma che le norme censurate non introducono alcuna riserva (con conseguente sottrazione definitiva delle risorse), ma soltanto un accantonamento con il quale le stesse risorse vengono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità, per promuovere il contenimento delle spese, secondo i vincoli dettati dal patto di stabilità e nel rispetto degli obblighi scaturenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

Per quanto concerne la seconda doglianza, la sentenza afferma che, da un lato, la riduzione delle risorse non può compromettere le complessive esigenze di spesa,

dall'altro, il relativo onere probatorio in ordine all'eventuale squilibrio incombe sulla Regione ricorrente, onere nella specie non assolto, non avendo la Regione prodotto utili elementi che evidenzino l'entità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni e in che misura le stesse siano compromesse.

**7) Sentenza n. 141:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Veneto dell'art. 1, commi 398, lettere a), b) e c), 414 e 556 della legge n. 190 del 2014 (estensione di un anno del limite del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e riduzione ulteriore della spesa per beni e servizi), per contrasto con gli articoli 3, 117, commi secondo terzo e sesto, 119 e 120 Cost..

In particolare, la sentenza, in ordine all'asserito contrasto con l'art.119 Cost, afferma la legittimità del potere del legislatore statale di imporre misure agli enti autonomi per ragioni di coordinamento finanziario, anche in relazione all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

In definitiva, precisa la sentenza, la funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, comprese quelle esclusive.

**8) Sentenza n. 151:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Veneto dell'art. 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014 (riduzione del fondo di solidarietà) per contrasto con l'art. 119 Cost., primo, quarto e quinto comma.

La sentenza afferma che non può ipotizzarsi una violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, a fronte di riduzioni di risorse che non rendono inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento.

**9) Sentenza n. 155:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Siciliana dell'art. 1, comma 123, della legge

n. 190/2014 (riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie) per violazione del principio di leale collaborazione.

La consulta, dopo aver precisato che la procedura pattizia è diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato in ordini ai rapporti finanziari con le autonomie speciali (desumibile anche dall'art. 27 della legge n. 42/2009), afferma che lo stesso metodo pattizio può subire eccezioni in casi particolari espressamente previsti dal legislatore statale.

**10) Sentenza n. 184:** La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge della Regione Toscana n. 184/2015 per violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci in relazione al d.lgs n. 118/2011, afferma che il citato d.lgs n. 118/2001 non contiene disposizioni relative soltanto al principio di armonizzazione, ma anche ai parametri di cui all'art. 81 e 97 Cost. e al coordinamento della finanza pubblica.

In tale contesto, il sistema contabile regionale è soggetto a distinti limiti necessari a consentire la tutela contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti.

Tuttavia le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono eventuali articolazioni del bilancio fondate sull'esigenza di evidenziare con maggiore chiarezza la programmazione economico-finanziaria e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e interventi.

Seguendo tali coordinate, la Consulta dichiara non fondate le questioni sollevate, ad eccezione di quelle relative all'art.18, comma 1 per l'omessa previsione di un termine che sincronizzi le procedure di bilancio statali e regionali e all'art. 23 per l'introduzione di un meccanismo contabile elusivo del vincolo di destinazione relativo alle assegnazioni comunitarie e statali.

**11) Sentenza n. 188:** dichiarazione di illegittimità costituzionale su ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia dell'art.1, commi 711, 712 e 729 della legge n. 147/2013 (stabilizzazione del meccanismo di accantonamento), in riferimento in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

La sentenza afferma che “La definizione in contraddittorio dei criteri per il riparto della fiscalità territoriale non impedisce certamente allo Stato di adottare determinazioni normative unilaterali come quella dell'accantonamento: quest'ultimo deve essere tuttavia inteso come rimedio provvisorio per assicurare una corretta fase di “sperimentazione finanziaria”, indispensabile per realizzare un neutrale trapasso al nuovo sistema tributario definito dalla riforma. È evidente che aver reso definitivo l'accantonamento dopo due anni di sperimentazione, in relazione ai quali ben poteva essere svolto in contraddittorio un confronto tra le stime previsionali e l'effettivo andamento del gettito per fissare in via definitiva il neutrale riparto delle entrate fiscali attraverso la modifica semplificata dello statuto e delle relative norme di attuazione, determina l'illegittimità della disposizione impugnata con riferimento al modello previsto dagli evocati parametri”.

La Consulta, poi, aggiunge che il meccanismo dell'accantonamento, per effetto del principio di equilibrio dinamico del bilancio, viene meno a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, fermo restando tuttavia che per i decorsi esercizi gli accantonamenti effettuati in via preventiva dovranno essere conciliati con i dati del gettito fiscale accertato, con restituzione alla Regione ricorrente di eventuali somme trattenute in eccedenza.

Tale conclusione appare in armonia con l'inscindibile connessione tra il principio dell'equilibrio dinamico del bilancio e il carattere di continuità degli esercizi finanziari, il quale ne risulta naturale declinazione essendo essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale (sentenza n.155/2015, Corte Costituzionale).

**12) Sentenza n. 205:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto dell'art. 1, commi 418, 419 e 451 della legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190/2014 (concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso la riduzione della spesa corrente e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di pari importo) per violazione dell'art. 119 Cost..

La consulta afferma che, in assenza di specifici elementi probatori da parte della regione ricorrente, non può essere ipotizzata alcuna violazione dell'autonomia finanziaria per impossibilità di esercizio delle funzioni degli enti territoriali.

La sentenza, poi, precisa che la valutazione di ogni misura incidente sull'assetto finanziario degli enti territoriali non può essere espletata in modo atomistico, ma nel contesto della manovra complessiva.

**13) Sentenza n. 279:** illegittimità costituzionale dell'art. 9, della legge della Regione Molise, di approvazione del bilancio regionale di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e dell'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, innanzi tutto, precisa che il riferimento ai modelli previsti dalle leggi statali in ordine al processo di armonizzazione non rileva soltanto formalmente ma anche sostanzialmente: infatti, le irregolarità sollevate dal ricorrente costituiscono, così la Consulta, strumenti di una strategia ben più ampia diretta ad

eludere la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino ad investire l'intera struttura del bilancio (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 70/2012).

La sentenza, quindi, afferma che il *modus operandi* della Regione disattende il divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto e, comunque, non giustifica l'impiego dello stesso sulla base di una puntuale indicazione di risorse a specifica destinazione e del relativo riferimento normativo.

In altri termini, precisa la Consulta, il predetto divieto non può giustificarsi a fronte, come nella fattispecie, di “una sommatoria indifferenziata di pretese risorse vincolate destinata, in modo indistinto e non ripartito, ad obiettivi che – quand’anche derivassero da vincoli di legge – non troverebbero esatta corrispondenza quantitativa e qualitativa nelle componenti analitiche dell’avanzo presunto.”

Del resto, aggiunge la sentenza, l'operazione finanziaria prevista dalla norma impugnata si inserisce in un contesto già ad alto rischio, stante la sussistenza di disavanzi al 31 dicembre 2014 e al primo gennaio 2015 e la relativa predisposizione di piani di rientro (artt. 10 e 11, della stessa legge regionale n. 6/2016).

Le predette patologie, così la sentenza, ostano, poi, ad un'eventuale utilizzazione anche di entrate straordinarie, così confutando uno degli argomenti difensivi della Regione.

La sentenza, poi afferma che il tentativo della norma impugnata di impiegare le risorse accantonate per incrementare l'avanzo presunto nulla ha a che fare con la logica ispiratrice del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato introdotto per vietare l'utilizzazione di entrate di incerta acquisizione.

Al riguardo la Consulta precisa che, ai sensi del ventiseiesimo comma del punto 9.2 del d.lgs n. 118/2011, la quota accantonata può essere utilizzata soltanto a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendosi così, di pari importo, il valore del risultato di amministrazione.

E allora, sulla base delle predette coordinate, la sentenza afferma che la struttura della legge di bilancio della Regione Molise è in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. e anche in relazione ai principi di unità, universalità ed integrità del bilancio, che, per effetto dell'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), costituiscono profili attuativi dello stesso art. 81 Cost.» (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 192 del 2012).

Pertanto, la Consulta nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 delle legge n. 6/2016, in ragione dell'inscindibile connessione esistente tra la norma impugnata e la struttura dei bilanci annuale e pluriennale, estende la pronuncia di illegittimità alla stessa legge n. 6 del 2016 nelle parti in cui: a) è autorizzata la spendita dell'avanzo di amministrazione presunto di cui all'art. 9; b) non sono state sterilizzate le anticipazioni di tesoreria di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013; c) non è stata prevista la copertura delle rate in quota capitale ed interessi delle anticipazioni stesse.

Infine, la sentenza demanda alla Regione Molise il compito di adottare appropriati provvedimenti di carattere finanziario per assicurare il riequilibrio, nel pieno rispetto del "principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, il quale «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 250 del 2013)".

**14) Sentenza n. 280:** dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale dalla Regione Siciliana dell'art. 13, esclusi i commi 11 e 17, del d.l. n. 201/2011, in riferimento all'art. 43 dello statuto siciliano e al principio di leale collaborazione (applicazione sperimentale dell'IMU).

La Consulta afferma che l'IMU, in quanto imposta istituita e regolata con legge statale, è un tributo erariale e, quindi, rientra nella materia ordinamento tributario dello Stato.

Aggiunge la sentenza che la procedura di leale collaborazione non può essere invocata in caso, come nella specie, di potestà legislativa esclusiva statale e, a maggior ragione, in caso di decreto legge.

## **La legislazione regionale nell'anno 2016**

Nel corso dell'anno 2016 l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato ventidue leggi, mentre nel 2015 ne sono state adottate trenta.

Ogni legge regionale implica in genere erogazioni finanziarie e, pertanto, rileva astrattamente nell'ambito di questo giudizio; tuttavia si ritiene di dover segnalare come più significative:

- la Legge n. 3 del 17 marzo 2016: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale;
- la Legge n. 4 del 17 marzo 2016: Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- la Legge n. 5 del 1 aprile 2016: Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane";
- la Legge n. 8 del 17 maggio 2016: Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie;
- la Legge n. 13 del 30 giugno 2016: Rifiinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali;
- la Legge n. 14 del 14 luglio 2016: Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018. Disposizioni varie;
- la Legge n. 15 del 10 agosto 2016: Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale;
- la Legge n. 16 del 10 agosto 2016: Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- la Legge n. 17 dell'11 agosto 2016: Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali;

- la Legge n. 20 del 29 settembre 2016: Disposizioni per favorire l'economia.

Disposizioni varie;

- la Legge n. 21 del 19 ottobre 2016: Disposizioni contabili;

- la Legge n. 22 del 19 ottobre 2016: Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015;

- la Legge n. 24 del 5 dicembre 2016: Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2016 e per il triennio 2016- 2018. Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

- la Legge n. 25 del 6 dicembre 2016: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- la Legge n. 27 del 29 dicembre 2016: Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario;

- la Legge n. 28 del 29 dicembre 2016: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie.

Ciò posto, nell'anno 2016 il bilancio di previsione per l'anno 2016 non è stato approvato entro il 31 dicembre 2015, bensì con la Legge regionale n. 4 del 17 marzo 2016.

Di conseguenza l'Assemblea regionale, con la legge n. 32 del 31 dicembre 2015, ha autorizzato l'esercizio provvisorio non oltre il 29 febbraio 2016.

## IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 è stato presentato dall'Amministrazione regionale il 3 maggio 2017, ai sensi dell'art. 18, 1 comma, lettera b) del d.lgs del 23 giugno 2011, n.118 (lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett.t), n. 2), del d.lgs 10 agosto 2014, n. 126).

I dati essenziali rilevabili dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 pongono in evidenza:

- una diminuzione, rispetto al 2015, pari al 3,24 % circa, delle entrate complessivamente accertate, passate da € 21.947 milioni ad € 21.235 milioni;

- il totale complessivo dei residui attivi, che al 31 dicembre 2015 era pari a 4.162 milioni di euro, alla fine del 2016 si è attestato a 4.195 milioni di euro;

- le spese complessivamente impegnate sono aumentate rispetto al precedente esercizio, passando da € 19.432 milioni a € 21.051 milioni;

- le spese correnti impegnate nel 2016 sono state pari al 74,62 % della spesa complessiva;

- i residui passivi, che a fine anno 2015 ammontavano ad € 3.139 milioni, a fine anno 2016, si sono attestati ad € 2.988 milioni, con tendenza alla diminuzione.

Relativamente al risultato di amministrazione, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, esso si determina quale saldo della gestione di cassa (Fondo cassa iniziale + Versamenti – pagamenti + o – saldo della gestione di tesoreria) e delle componenti dei residui attivi, dei residui passivi e delle quote del Fondo Pluriennale della Spesa, giungendo al medesimo risultato di amministrazione pari a – 99.909.320,64 euro (al 31 dicembre 2016).

Tra i fenomeni che emergono dall'analisi del rendiconto generale della Regione Siciliana si sottolineano, attraverso il metodo del campione, talune situazioni che

appaiono significative, mentre si rimanda all'appendice per le principali attività svolte dalle strutture dell'Amministrazione Regionale.

## PERSONALE DIPENDENTE

Alla data del 31/12/2016, il totale dei dipendenti a tempo indeterminato della Regione Siciliana, esclusi i Dirigenti, era pari a 13.372 (compresi i 140 dipendenti provenienti dal ruolo speciale ad esaurimento ex Terme di Sciacca ed Acireale e i 993 dipendenti del Ruolo del Corpo Forestale di cui alla L.R. n. 4/2007), di conseguenza inferiore di 767 unità rispetto al 2015 in cui attestavano a 14.139.

Al 31/12/2016 i Dirigenti della Regione a tempo indeterminato erano 1.411, mentre nel 2015 erano 1.561 (con una diminuzione di 150 unità).

Il rapporto tra dirigenti e restante personale regionale è stato nel 2016 pari a 1 dirigente ogni 9 dipendenti.

Al personale a tempo indeterminato va, però, aggiunto il personale “esterno” a tempo determinato della Regione, che era di 656 unità (al 31/12/2016) a fronte delle 641 unità nel 2015.

Tra il personale a tempo determinato si contano 21 Dirigenti con aumento di 1 unità rispetto al 2015.

Sommando il personale a tempo indeterminato con quello a tempo determinato, il totale dei dipendenti regionali nel 2016 (compresi i dirigenti) è stato di 15.439 unità, mentre nel 2015 erano 16.341, con una diminuzione di 902.

Personale in servizio 2015/2016:

	Anno 2015	Anno 2016
Personale Dirigente a tempo indeterminato	1.561	1.411
Personale comparto a tempo indeterminato	14.139	13.372
<b>Totale personale a tempo indeterminato</b>	<b>15.700</b>	<b>14.783</b>
Personale Dirigente a tempo determinato	20	21
Personale comparto a tempo determinato	621	635
<b>Totale personale a tempo determinato</b>	<b>641</b>	<b>656</b>
<b>Totale personale a tempo indeterminato e determinato</b>	<b>16.341</b>	<b>15.439</b>

Fonte: Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica

Relativamente alle fasce di inquadramento risultano, alla data del 31/12/2016,

i seguenti dati:

<b>Personale a tempo indeterminato ruolo Dirigenti e comparto</b>	<b>Unità</b>
Dirigenti 1a fascia	0
Dirigenti 2a fascia	16
Dirigenti 3a fascia	1395
D-funzionario direttivo	3875
C-istruttore	3333
B- collaboratore	2211
A –operatore	2820
<b>Personale a tempo indeterminato ruolo corpo forestale L.R. 4/2007</b>	
D- commissari e funzionari forestali	163
C- ispettori e revisori forestali	804
B- agenti assistenti collaboratori forestali	26
<b>Personale a tempo indeterminato di cui alle L.R. 28/2004 e L.R. n.11/2007 ruolo speciale ad esaurimento</b>	140
<b>Totale</b>	<b>14783</b>

Fonte: Assessorato regionale della Autonomie locali e della Funzione pubblica

<b>Personale a tempo determinato con contratto con l'Amministrazione regionale</b>	<b>Unità</b>
Dirigenti	21
D- Funzionari	277
C- Istruttori	298
B- Collaboratore	38
A – Operatore	22
<b>Totale</b>	<b>656</b>

Fonte: Assessorato regionale della Autonomie locali e della Funzione pubblica

Inoltre, considerando il contingente (pari a 2.636) dei soggetti ai quali è stato esternalizzato un servizio (Servizi Ausiliari Sicilia S.A.S.; Emergenza Palermo L.R. n. 9/2015) e il personale utilizzato ad altro titolo (RESAIS, ESA, Consorzi di bonifica), si perviene ad un totale di 18.075 unità, complessivamente inferiore (di 932 unità) rispetto al 2015 ove ammontava a 19.007.

A seguito di richieste ai Dipartimenti ed Uffici speciali dell'Amministrazione regionale, sono stati acquisiti dati relativi alla ripartizione per fasce di età e titolo di studio.

In particolare è risultato che i dipendenti regionali sono distribuiti nelle seguenti fasce di età:

<b>Fino a 30 anni</b> n. 41 unità	<b>Da 31 a 40 anni</b> n. 212 unità	<b>Da 41 a 50 anni</b> n. 3304 unità	<b>Da 51 a 60 anni</b> n. 10071 unità	<b>Superiore a 60 anni</b> n. 1811 unità
--------------------------------------	--	---	--	---

Fonte: Regione Siciliana

Per quanto riguarda il titolo di studio posseduto risulta:

<b>Licenza elementare</b> n. 43 unità	<b>Licenza media inferiore</b> n. 2472 unità	<b>Diploma Scuola Superiore</b> n. 8877 unità	<b>Laurea</b> n. 4047 unità
--	---	--	--------------------------------

Fonte: Regione Siciliana

Pertanto si rileva che la fascia di età più cospicua è quella tra 51 e 60 anni, mentre per quanto riguarda il titolo di studio prevalgono i diplomati.

Nel corso del 2016 la spesa per il personale regionale è stata di 629 milioni 171 mila euro, con una diminuzione di 66 milioni 302 mila euro rispetto al 2015 (Fonte: Assessorato Regionale della Funzione pubblica).

Il totale dei pensionati regionali al 31/12/2016 era pari a 16.774.

I dipendenti collocati in quiescenza nell'anno 2016 sono stati 1175.

Per il “contratto 1” il costo per la finanza regionale è stato pari a 610 milioni 25 mila euro mentre per il “contratto 2” il costo per il Fondo Pensioni Sicilia è stato di 16 milioni 709 mila euro (Fonte: Fondo pensioni Sicilia).

Quindi, rispetto all'anno 2015 (rispettivamente € 584 milioni 543 mila, € 11 milioni 292 mila) i suddetti costi sono aumentati.

## SANITÀ

La spesa relativa alla Tutela della Salute (Missione 13 del rendiconto generale) ammonta a 9.494 milioni di euro.

A seguito dell'adozione della contabilità armonizzata, la spesa sanitaria deve essere calcolata con riferimento alla perimetrazione disposta dall'art. 20 del d.lgs n. 118/2011; pertanto il totale degli impegni afferenti al settore sanitario ha costituito il 57% della spesa complessiva della Regione.

Il personale del Servizio Sanitario (personale medico, paramedico ed amministrativo) al 31 dicembre 2016 si attestava a 45.304, unità di cui 41.734 a tempo indeterminato e 3.570 a tempo determinato.

La spesa per l'assistenza ospedaliera convenzionata nel 2016 è stata di 689 milioni 777 mila euro (così come rilevato dai modelli CE al IV trimestre 2016), che - posta a confronto con il dato consuntivo 2015 pari a 688 milioni 333 mila euro - fa registrare un incremento dello 0,21%.

	Gestione ASP	Gestione diretta regionale	Extra Regione	Totale CE	scostamento
CE 2015 Consuntivo (in mgl)	€ 492.643	€ 185.169	€ 10.521	€ 688.333	
CE al IV trimestre 2016 (in mgl)	€ 494.000	€ 184.685	€ 11.092	€ 689.777	0,21%

Fonte: Assessorato della Salute – Regione Siciliana

In dettaglio i dati relativi ai costi per singola struttura risultano i seguenti (in mgl):

	CE 2015 Cons	CE al IV trimestre 2016
Fondazione G.Giglio di Cefalù	€ 51.167	€ 50.148
Ospedale Classificato Buccheri La Ferla	€ 49.700	€ 47.821
IRCCS Is.Me.T.T.	€ 84.302	€ 86.716
<b>CE000 (totale)</b>	<b>€ 185.169</b>	<b>€ 184.685</b>
IRCSS OASI	€ 30.790	€ 31.000
CASE di cura	€ 461.853	€ 463.000
<b>CE ASP (totale)</b>	<b>€ 492.643</b>	<b>€ 494.000</b>
<b>TOTALE (CE000+CEASP)</b>	<b>€ 677.812</b>	<b>€ 678.685</b>
<b>EXTRA Regione</b>	€ 10.521	€ 11.092
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 688.333</b>	<b>€ 689.777</b>

Fonte: Assessorato della Salute - Regione Siciliana

L'Assessorato della Salute riferisce che l'incremento di costo tra il dato rilevato dai Modelli CE al IV trimestre 2016, posto a confronto con il dato consuntivo 2015, per complessivi euro 1,4 milioni, afferisce principalmente al riconoscimento di maggiori somme, nell'ambito dell'aggregato di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato, all'IRCCS IS.Me.T.T. di Palermo. Tale incremento si determina per l'effetto dell'applicazione dei commi 607 e 608 dell'art. 1 della L.n.190/2014 nonché dell'Accordo Quadro 2015-2017, stipulato in data 16/6/2015, tra l'Assessorato per la Salute, UPMC International Holdings Inc e UPMC Italy srl con l'intervento di Is.Me.T.T. srl e l'Azienda ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo.

Per quanto riguarda il dato esposto dalle ASP, lo stesso corrisponde al tetto di spesa fissato dalla Regione per le Case di cura e all'accordo contrattuale 2016-2018 sottoscritto in data 23 settembre 2016 tra l'Assessorato della Salute, l'Assessorato

della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e l'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Di Troina.

La spesa per l'assistenza specialistica convenzionata nel 2016, così come rilevato dai modelli CE al IV trimestre 2016, è stata di 438 milioni 773 mila euro che, posto a confronto con il dato consuntivo 2015, pari ad € 427 milioni 4 mila euro, registra un incremento del 2,76% rispetto ai livelli dell'anno 2015.

Il correlativo valore è composto da 418 milioni 98 mila euro per l'attività specialistica delle strutture gestite dalle ASP e per 17 milioni 534 mila euro per l'attività specialistica delle strutture a gestione accentrata, oltre alla spesa per assistenza extra Regione pari a 3 milioni 141 mila euro.

In dettaglio, i dati relativi ai costi riportati risultano i seguenti (in mgl):

	CE Cons. 2015	CE IV trimestre 2016
ASP	€ 408.154	€ 418.098
Gestione accentrata	€ 15.863	€ 17.534
Extra Regione	€ 2.987	€ 3.141
<b>TOTALE</b>	<b>€ 427.004</b>	<b>€ 438.773</b>

Fonte: Assessorato della Salute - Regione Siciliana

La spesa per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), sia pubbliche sia convenzionate, che si occupano di lungo - degenze, ammonta a quasi 65 milioni di euro (così come rilevato dai modelli CE al IV trimestre 2016) e, pertanto, è aumentata rispetto all'anno precedente, in cui ammontava a quasi 61 milioni di euro, con un incremento del 6,33%, pari a circa 3,9 milioni in valore assoluto.

	Costo RSA	Var % Cons. 2015 Precons. 2016
CE Cons. 2015 (in mgl)	€61.707	
CE al IV trimestre 2016 (in mgl)	€ 65.613	6,33%

Fonte: Assessorato della Salute – Regione Siciliana

L'Assessorato alla Salute riferisce che tale incremento si è manifestato per effetto dell'implementazione dei posti di RSA, quale conseguenza dell'obiettivo di potenziamento dell'assistenza territoriale riconducibile all'azione 3.2.5.2. "Implementazione dell'assistenza residenziale per soggetti non autosufficienti" del programma operativo di consolidamento e sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento dei livelli di qualità del sistema sanitario regionale per il triennio 2013-2015.

Il numero dei consulenti (sia sanitari che non sanitari) e dei collaboratori esterni (co.co.co., lavoro interinale ed altre forme di collaborazione) nominati dalle AA.SS.PP. e dalle Aziende Ospedaliere nel 2016 è stato di n. 1.897.

La spesa complessiva, da preconsuntivo, è stata pari a 33 milioni e 256 mila euro.

ASP	Consulenze e Collaborazioni
Agrigento	28
Caltanissetta	60
Catania	125
Enna	52
Messina	219
Palermo	289
Ragusa	231
Siracusa	62
Trapani	23
Aziende Ospedaliere e Universitarie e IRCCS Bonino Pulejo	808
<b>TOTALE</b>	<b>1897</b>

Fonte: Assessorato della Salute - Regione Siciliana

La spesa farmaceutica regionale (somma di quella diretta e di quella convenzionata) è stata di circa 1.548 milioni di euro (conto economico al IV trimestre

2016), mentre nel 2015 era stata di circa 1.527 milioni di euro (consuntivo 2015), con un incremento pari a circa 22 milioni di euro.

La spesa farmaceutica convenzionata è stata di circa 702 milioni di euro (conto economico al IV trimestre 2016), mentre nel 2015 era stata di circa 726 milioni di euro (consuntivo 2015), con una diminuzione di circa 24 milioni.

CONTO ECONOMICO	Valori CE Costo prodotti farmaceutici, emoderivati ed ossigeno	Valori CE Costo farmaceutica convenzionata	TOTALE
CE 2015 Consuntivo (in mgl)	800.796	725.902 (comprensivo anche dei costi per contributi destinati alle farmacie rurali e degli oneri relativi alle ritenute ENPAF)	1.526.698
Conto economico al IV trimestre 2016 (in mgl)	846.540	701.817	1.548.357

Fonte: Assessorato della Salute - Regione Siciliana

Emerge, così, un decremento della spesa farmaceutica convenzionata, rilevato per effetto della prosecuzione del sistema di distribuzione “per conto” e da specifici provvedimenti (adottati nel corso dell’anno 2016) finalizzati all’utilizzo dei medicinali più vantaggiosi economicamente in specifiche aree terapeutiche, che è riuscito a compensare l’incremento registrato nella voce CE relativa all’acquisto di prodotti farmaceutici.

## CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Le concessioni demaniali marittime comportano per il concessionario, ai sensi del codice della navigazione e del relativo regolamento, l'obbligo di corrispondere un canone nella misura stabilita dalla legge.

La Regione Siciliana, in un primo tempo, aveva recepito la normativa statale in tale materia; successivamente, in virtù della competenza esclusiva riconosciuta dallo Statuto, ha emanato proprie disposizioni per la quantificazione dei predetti canoni.

In particolare, con l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 15/2005, la Regione ha fissato in 6 anni la durata ordinaria delle concessioni, subordinata al pagamento anticipato dei canoni dovuti entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente, pena la decadenza automatica della concessione.

Con L.R. n. 9/2009, poi, il legislatore regionale ha introdotto l'istituto del rinnovo tacito delle concessioni, da quel momento rinnovate automaticamente *ope legis*.

Il 28/12/2009 entrava in vigore la direttiva comunitaria n. 2006/123/CEE, relativa ai servizi nel mercato interno, la quale era mirata ad agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Tale disciplina veniva recepita dall'Italia con L. n. 25/2010 che prorogava al 31/12/2015 la scadenza di tutte le concessioni vigenti.

Anche per la Sicilia, in attesa di una normativa regionale di riordino della materia, tutte le concessioni demaniali marittime, escluse quelle ad uso abitativo, in scadenza dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 15/2005, dovevano intendersi rinnovate *ope legis* per sei anni e non oltre il 31/12/2015.

Con D.A. del 12/8/2014 del Territorio e Ambiente, anche nel territorio della Regione Siciliana, la data di scadenza, già oggetto di proroga, veniva ulteriormente spostata al 31/12/2020.

Il capitolo del bilancio regionale pertinente alle entrate a vario titolo derivanti dalle concessioni demaniali marittime è il 2871.

Dal rendiconto generale delle entrate per l'anno 2016, rispetto ad una previsione di competenza di € 10.054.064,60, il rendiconto evidenzia una riscossione di competenza di € 10.034.211,77 ed un accertamento di € 10.060.293,43.

Il dato suddetto risulta fermo, sostanzialmente, alla situazione delle concessioni in essere nel 2011, ultimo anno di gestione affidata alle Capitanerie di Porto, senza che sia stata fatta alcuna ulteriore verifica ed accertamento negli anni successivi.

Inoltre si evidenzia che dall'1/1/2012, data di cessazione del rapporto convenzionale tra la Capitaneria di Porto e la Regione Siciliana per la gestione del predetto demanio marittimo e di consegna dei relativi fascicoli, la Regione non ha provveduto a censire le concessioni presenti su tutta la fascia costiera.

In conclusione l'attività di gestione risulta del tutto carente e priva di riferimenti oggettivi, risultando in larghissima parte ignoti alla Regione il numero delle concessioni ed i relativi titolari in essere nel 2016, con l'indicazione di dati assolutamente approssimativi e privi di certezza giuridica se non con riferimento alla situazione (risalente) in essere al 31 dicembre 2011.

Ciò che emerge con estrema chiarezza dagli accertamenti effettuati da questa Procura Generale, con l'ausilio della Capitaneria di Porto di Palermo, con rilievo ai fini del giudizio di parifica, è che:

1) la somma iscritta in bilancio quale previsione di entrata non trova riscontro in dati certi ed attendibili derivanti dalla cognizione delle singole concessioni esistenti,

dato quest'ultimo che, per espressa ammissione dello stesso personale preposto al ramo, non risultava e non risulta in atto in possesso dell'Amministrazione medesima, situazione che denuncia l'assoluta incompletezza ed inaffidabilità dei relativi dati che, ragionevolmente, dovrebbero avere consistenza di gran lunga maggiore di quelli stanziati in bilancio.

2) la convenzione onerosa tra Regione Siciliana e Riscossione Sicilia s.p.a. per la riscossione dei canoni demaniali conferma tale affermazione, in quanto non ha avuto nel 2016, e neppure in atto, alcun seguito, proprio per la mancanza di censimento di tutte le concessioni vigenti che consenta di far conoscere all'Ente i destinatari dell'attività concordata.

## **Richieste conclusive**

Dal punto di vista tecnico-contabile, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti dagli Uffici di controllo della Corte dei conti e posti a disposizione di questa Procura Generale, si chiede:

- la pronuncia di regolarità per il Conto del bilancio;
- la sospensione del presente giudizio in ordine allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico.

**P.Q.M.**

Il sottoscritto Procuratore Generale d'Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, concludendo,

**CHIEDE**

che le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana, nel presente giudizio di parificazione a norma dell'art. 40 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, vogliano dichiarare:

- la regolarità del Conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2016;
- la sospensione del presente giudizio in ordine allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico per l'esercizio finanziario 2016.

Palermo, 30 giugno 2017

Il Procuratore Generale d'Appello  
Pino Zingale

